



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro
PESARO E URBINO

PESARO – P.le Matteotti, 32 – tel 0721/33544

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

E' indetta in **Pesaro** una sessione di esami per conduttori di generatori di vapore che si terrà nel mese di **ottobre 2009**. Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto 18 anni di età e non aver superato i 65, ed aver conseguito il tirocinio come fuochista secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1° marzo 1974 (G.U. n. 99 del 16.04.1974) nonché del D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. n. 74 del 15.03.1979).

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da € 14,62 dovranno pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro – Servizio Ispezione del Lavoro, P.le Matteotti, 32, improrogabilmente entro il 31 Agosto 2009 e dovranno contenere i seguenti elementi:

1. Cognome e Nome – Luogo e data di nascita
2. Luogo di residenza (Comune, via o frazione, numero civico e c.a.p.)
3. Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

- A. Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
- B. Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
- C. Certificato medico di **idoneità psico-fisica** alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a 6 mesi da quella di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dalle AA.UU.SS.LL. di appartenenza;
- D. Libretto di tirocinio con le dichiarazioni di cui agli artt. 8 e 11 del citato D.M. 1° marzo 1974. La durata del tirocinio prescritto viene computata alla data sopraindicata del **31 Agosto 2009**. Tra la data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve trascorrere un periodo di tempo superiore ad un anno. Per il computo del periodo di tirocinio possono essere considerate come lavorative anche le giornate festive ricadenti in detto periodo a condizione che la ditta utente del generatore, rilasci una dichiarazione, da allegare alla domanda, attestante che il generatore stesso è stato tenuto in funzione;
- E. Due fotografie formato tessera di data recente, firmate dal candidato sul davanti;
- F. Copia fotostatica di eventuale certificato di abilitazione posseduto;
- G. Titolo di studio (**solo per aspiranti al 1° grado**) o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Gli esami per il conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo le modalità e in base ai programmi annessi al citato D.M. 1° marzo 1974.

I certificati di abilitazione saranno rilasciati dalla Direzione Provinciale del lavoro di Pesaro in base alle decisioni della Commissione Esaminatrice e secondo le norme di cui all'art. 10 del D.M. 1 marzo 1974 ed all'art. 3 del D.M. 7 febbraio 1979.

I candidati verranno avvertiti, con raccomandata A.R., del giorno, ora e luogo in cui dovranno presentarsi per l'esame.

Per qualsiasi ulteriore eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi a questa Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro, P.le Matteotti, 32 – tel 0721/33544.

Pesaro, 4 Maggio 2009

IL DIRETTORE
F.to (Dr. Roberto Sabbatucci)

AVVERTENZE

NORME GENERALI PER IL TIROCINIO

1. Il tirocinio effettuato è valido per la partecipazione ad una sola sessione di esami e si computa dalla data di inizio a quella di chiusura, che non può essere posteriore al termine ultimo di presentazione della domanda;
2. il tirocinio può essere effettuato in non più di due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i suddetti periodi intercorra un lasso di tempo non superiore ad un anno; parimenti tra la data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve trascorrere un periodo di tempo superiore ad un anno;
3. la durata complessiva del tirocinio può essere ridotta di un terzo secondo le norme di cui all'art. 9 del D.M. 1/3/74 (frequenza corso corrispondente al grado che si intende conseguire o possesso del certificato di abilitazione di grado inferiore);
4. il candidato che non ha superato la prova in una sessione d'esame per essere ammesso ad altra sessione deve aver effettuato un tirocinio supplementari di durata pari alla metà di quello normalmente prescritto;
5. i candidati che presentino libretti o certificati incompleti o di contenuto manifestamente inattendibile non saranno ammessi agli esami: i libretti ed i certificati riconosciuti alterati saranno rimessi all'Autorità Giudiziaria competente per l'eventuale procedimento penale.

I CERTIFICATI PER LA CONDOTTA DI GENERATORI DI VAPORE SONO DI 4 GRADI:

- 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie
- 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 m²)
- 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²)
- 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²)

N.B. – Ai sensi dell'art. 2, 6° comma, del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, i certificati per la condotta di generatori di vapore costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio senza esame, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, del patentino di 1° grado, per la conduzione di impianti termici aventi potenzialità superiore alle 200.000 Kcal/h.